

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE, LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI RESIDENTI

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 di data 28/03/2023

Prima emissione	REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE, LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI RESIDENTI	REVISIONE 02
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 122 dd. 12/12/2002		Data della revisione 28/03/2023
		Causale della revisione Aggiornamento

sistema della
sicurezza certificato



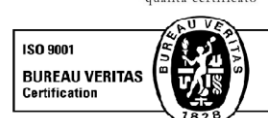
A.P.S.P. *“Giovanni Endrizzi”*

Via Orti, 50 - 38015 Lavis (TN)

tel. 0461/246308-e-mail info@apsplavis.it - sito www.apsplavis.it

codice fiscale e partita IVA 00322440223

sistema della
qualità certificato





Capo primo - Principi generali

Articolo 1

Finalità

1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Giovanni Endrizzi garantisce e promuove la partecipazione dei familiari e dei residenti come principio di buona amministrazione, anche attraverso la possibilità di esprimere pareri circa la qualità dei servizi e delle prestazioni ricevute e formulare proposte per il miglioramento del servizio nei termini e con le modalità previste dal presente regolamento.
2. Inoltre, l'Azienda promuove e sostiene la partecipazione e il coinvolgimento dei familiari e dei residenti come soggetti attivi nelle attività di cura e sostegno, al fine di creare una vera alleanza terapeutica. Per il raggiungimento di tale obiettivo l'Azienda programma momenti specifici di coinvolgimento, informazione e formazione.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione, di consultazione e di partecipazione dei Rappresentanti dei residenti dell'A.P.S.P. Giovanni Endrizzi su problematiche di carattere generale relative all'impostazione ed all'organizzazione dei servizi e ai percorsi di cura poste all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o proposti dalla Direzione.

Capo secondo - Elezione

Articolo 3

Numero dei rappresentanti

1. La rappresentanza dei residenti si compone di tre Rappresentanti eletti secondo le disposizioni del presente regolamento:
 - Un rappresentante eletto per il nucleo C.A.S.A. del primo piano;
 - Un rappresentante eletto per il nucleo girasoli del secondo piano;
 - Un rappresentante eletto per i nuclei lavanda e ortensie del terzo e quarto piano.

Articolo 4

Elettorato attivo

1. Sono elettori dei rappresentanti di cui al precedente articolo i residenti della APSP Giovanni Endrizzi o un loro delegato o un loro rappresentante legale (tutore, amministratore di sostegno...).
2. Al momento dell'ingresso nella struttura il Residente provvede a comunicare all'ufficio residenti dell'Amministrazione l'eventuale delega ad un parente fino al quarto grado.
3. Per il Residente non in grado di provvedere alla comunicazione dell'eventuale delega, il rappresentante del medesimo viene individuato nel tutore o nell'amministratore di sostegno, ove presenti. In assenza di tale figura, il delegato viene individuato dal Presidente tra i parenti del Residente.
4. L'elenco degli elettori è iscritto in apposito registro tenuto dalla direzione della APSP Giovanni Endrizzi presso l'ufficio residenti dell'amministrazione. In caso di impedimento dell'avente diritto, quest'ultimo può delegare per iscritto un altro familiare.



Articolo 5

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a Rappresentanti dei Residenti gli elettori di cui all'articolo precedente.
2. Non possono essere eletti Rappresentanti dei Residenti i dipendenti della struttura, i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di revisione, i titolari o amministratori di soggetti che hanno rapporti economici con la APSP.

Articolo 6

Durata del mandato

1. Gli eletti restano in carica due anni dalla proclamazione e possono essere rieletti, fatta salva la decadenza dal mandato di cui all'art. 7. Essi esercitano le loro funzioni, in proroga, fino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

Articolo 7

Decadenza dal mandato

1. Il rappresentante eletto decade dal proprio mandato nei seguenti casi:
 - a) in caso di dimissione del residente dal nucleo di appartenenza e trasferimento ad altro nucleo;
 - b) In caso di dimissione del residente dalla struttura della APSP Giovanni Endrizzi;
 - c) in caso di decesso del residente.
2. Nei casi sopra elencati e nel caso di dimissione o decesso del rappresentante eletto, il Presidente della APSP provvede, entro 30 giorni, alla surroga con il primo dei non eletti del nucleo interessato, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato originario.
3. In caso di assenza di non eletti del nucleo interessato, il Presidente provvede ad indire nuove elezioni per lo specifico nucleo.
4. Nel caso decadano dal mandato tutti e tre i rappresentanti eletti, il Presidente provvede ad indire nuove elezioni.

Articolo 8

Indizione delle elezioni

1. Il Presidente almeno 40 giorni prima della data di scadenza del mandato, fissa la data e l'orario delle elezioni, dandone avviso agli elettori iscritti nel registro di cui all'art. 4 mediante apposita comunicazione pubblicata sul sito istituzionale della APSP, trasmessa attraverso i canali informatici ed affissa all'interno della struttura.
2. La consultazione deve essere preceduta da apposito avviso che deve essere pubblicato e comunicato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'elezione, assieme a copia dell'elenco degli elettori.
3. Le elezioni sono svolte di norma in orario pomeridiano.

Articolo 9

Candidature

1. Gli elettori che intendono proporre la propria candidatura ne danno comunicazione all'Ufficio Residenti entro 7 giorni antecedenti il giorno fissato per la consultazione. Il Presidente provvede a pubblicare i nominativi dei candidati distinti per nucleo almeno 5 giorni prima della data fissata per la consultazione.
2. Le elezioni non hanno luogo qualora non venga presentata alcuna candidatura.
3. Nel caso non ci siano candidature per i residenti di uno dei nuclei, i residenti di quel nucleo o i loro delegati possono votare i candidati di altri nuclei, che faranno da riferimento anche per il nucleo per il quale non sono state presentate candidature.



Articolo 10 Elezione

1. La consultazione elettorale si svolge con le modalità di cui al presente articolo:
 - Il seggio verrà allestito in apposita sala messa a disposizione dalla APSP;
 - nel giorno fissato per la consultazione il Presidente della RSA provvede alla costituzione di un ufficio composto dal Direttore od un suo delegato con funzioni di presidente del seggio e da due scrutatori, di cui uno con funzione di segretario, scelti tra gli elettori;
 - la votazione deve durare al massimo tre ore e l'orario viene preventivamente comunicato con avviso affisso dalla APSP;
 - ogni elettore può esprimere un massimo di due preferenze per i candidati del proprio nucleo di riferimento, su apposita scheda riportante il timbro della APSP ed il visto di almeno uno dei componenti l'ufficio elettorale; ogni scheda votata va riposta in apposita urna sigillata;
 - il segretario, previa verifica che l'elettore risulti iscritto nell'apposito registro, riporta su apposito elenco l'avvenuta espressione del voto. La votazione avviene a scrutinio segreto;
 - il voto è personale ma può essere espresso da altro avente diritto al voto qualora munito di delega scritta;
 - alla scadenza dell'ultima ora il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e apre lo scrutinio del quale deve essere redatto apposito verbale;
 - sono eletti i candidati di riferimento dei tre nuclei di cui all'art. 3, che hanno riportato il maggior numero di voti tra i candidati del nucleo di appartenenza e a parità di voti, il minore di età;
 - la consultazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

Articolo 11 Proclamazione degli eletti

1. Il Presidente della RSA entro 5 giorni dalla data di svolgimento della consultazione pubblica i risultati delle elezioni e proclama gli eletti. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva alla data di consultazione prende atto dell'elezione dei rappresentanti dei residenti.
2. Ove la consultazione non risulti valida o non sia eletto alcun rappresentante, si procede a nuova consultazione a fronte di richiesta scritta al Presidente della RSA di un numero di elettori che rappresenti almeno il 25% dei residenti.

Articolo 12 Reclamo

1. Qualora gli elettori ritenessero che la consultazione si sia svolta in modo irregolare, gli stessi possono presentare entro 10 giorni dalla data delle elezioni, reclamo scritto e motivato al Consiglio di Amministrazione che ha l'obbligo di pronunciarsi entro 30 giorni.
2. In caso di accoglimento il Presidente della RSA con proprio specifico provvedimento procede all'annullamento e alla indizione di nuove elezioni da indirsi nei 40 giorni successivi.



Capo terzo - Partecipazione

Articolo 13 Funzione consultiva

1. I rappresentanti dei residenti svolgono funzione consultiva sulle problematiche di carattere generale relative all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati.
2. Il Presidente della APSP qualora all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione siano in trattazione punti relativi all'impostazione dei servizi ne informa, con congruo anticipo, i rappresentanti dei residenti nei termini previsti per la convocazione dei Consiglieri.
3. Prima della seduta il Presidente della APSP convoca i rappresentanti che, limitatamente agli argomenti di cui al comma 1, esprimono al Consiglio di Amministrazione, anche in forma scritta, il proprio parere.
4. I rappresentanti dei Residenti in ogni caso si allontanano dall'aula durante la discussione e la votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Il Presidente della APSP entro 15 giorni dalla data della seduta informa il rappresentante delle decisioni assunte.

Articolo 14 Funzione propositiva

1. I rappresentanti possono, in ogni periodo dell'anno, formulare al Presidente della APSP proposte, anche scritte, in ordine all'impostazione e all'organizzazione dei servizi erogati. Il Presidente ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile e informa i rappresentanti sulle decisioni assunte con le stesse scadenze di cui al comma 5 dell'art. 13.

Articolo 15 Utilizzo di spazi

1. L'Azienda consente, su richiesta, l'utilizzo di spazi idonei per l'effettuazione di riunioni che i Rappresentanti dei residenti ritengano di promuovere per la discussione di argomenti di interesse dei Residenti e dei familiari.
2. Ai Rappresentanti dei residenti vengono inoltre riservati appositi spazi per l'affissione di fogli informativi o altre pubblicazioni.